



Divieti di circolazione per i mezzi pesanti in ambito extraurbano valido per il 2025

FAI INFORMA 243/2024 – VIABILITA'

La Fai di Torino Informa che la Divisione 7 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT ha inviato a mezzo email il testo del calendario dei divieti di circolazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, valido per il 2025 (Allegato A del d.m n. 314 del 12 dicembre u.s).

Quest'anno sono state introdotte due novità sulle esclusioni dai divieti che, almeno in parte, accolgono richieste formulate dalla scrivente:

- All'art.7.4, lettera a), per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, l'applicazione dell'agevolazione anche al "viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato".
- All'art.7.4, lettera c), viene portata a 80 km (dai precedenti 50 km) la distanza massima del veicolo dalla sede principale o secondaria dell'impresa (o dalla residenza o domicilio del conducente) al momento in cui scatta il divieto, entro cui è possibile far ritorno presso le medesime sedi o residenze senza dover arrestare la marcia del mezzo in conseguenza dell'inizio del divieto.

Sono state inoltre confermate le esclusioni dai divieti previste lo scorso anno, relativamente:

- ai prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico (art. 8.1, lettera h).
- agli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale (art.8.1, lettera i)

Per il resto, il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli diretti/provenienti dall'estero (art.3), per cui:

- per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. In presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l'inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo;
- per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.

Confermate anche (agli artt. 4 e 5) le agevolazioni per i trasporti da/verso le Isole maggiori (Sardegna e Sicilia).

I posticipi di cui agli artt.3 ,4 e 5 si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto, si verifichi nel giorno del divieto (art.1.4)

Sull'anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminali intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all'estero (art. 6.1), la misura si applica ai veicoli diretti:

- agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari – Bologna – Catania – Cervignano (UD) – Jesi (AN) – Livorno – Marcianise (CE) – Nola (NA) – Novara – Orte (VT) – Padova – Parma – Pescara – Prato – Rivalta Scrivia (AL) – Torino – Vado Ligure (SV) – Venezia – Verona);
- ai terminali intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) – Melzo (MI) – Milano smistamento – Mortara (PV) – Pordenone, Portogruaro (VE) – Rovigo – Rubiera (RE) – Trento – Trieste - Voltri (GE))

Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare (art.6.2), l'esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd marebonus (dm 31.1.2007 e ss modifiche e integrazioni).

Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art.6.3)

L'anticipo di 4 ore della fine del divieto si applica anche quando i veicoli trasportino unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi nonché ai complessi veicolari scarichi destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico (art. 6.4).

Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6), l'esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal d.m del 15.2.2001, tra cui la

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto che il decreto in commento fissa in 150 Km, in linea d'aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Inoltre, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco (art.6.7)

I trattori stradali isolati di massa superiore alle 7,5 ton che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, sono esentati dal divieto; l'autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna (art. 6.5).

Per le esenzioni collegate alla categoria del veicolo stabilite dall'art. 7 del d.m, il comma 3 conferma che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (es autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo; ecc.), anche se circolano scarichi.

Inoltre, a questa categoria di esenzione appartengono anche quelle relative (art.7.4):

- ai veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il mezzo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali. Come già detto, il decreto ora include nell'esenzione anche il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria del mezzo.
- ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l'impresa;
- ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

L'art.8 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto (i cui veicoli sono esentati anche se circolano scarichi), tra cui rientrano i prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova e miele non invasettato; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Inoltre,

come già scritto all'inizio, all'interno di questo articolo sono state inserite disposizioni sull'integrazione del carico di prodotti alimentari in regime A.T.P.

Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11), nel ricordare che l'art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui esse possono essere rilasciate (tra cui figurano: i prodotti dell'industria a ciclo continuo – quando i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti; il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo; circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, limitatamente ad autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non può essere programmato in giorni diversi da quelli di divieto; in presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell'art. 9, e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche), è sempre opportuno che le imprese evidenzino sull'istanza di rilascio – rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 gg- le informazioni richieste dall'art. 10. A tale proposito, ricordiamo il chiarimento del Ministero degli Interni sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l'interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità (vedi nota FAI Confrtrasporto DVI19298 del 10 Dicembre 2019).

Sulle singole giornate di divieto (art.2 e allegato A del d.m), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo:

- la conferma dei divieti nelle **domeniche** di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle 9 alle 22, e nelle **domeniche** di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, dalle ore 7 alle 22.
- Nel periodo di Pasqua (da Venerdì 18 aprile a Martedì 22 Aprile), un divieto così strutturato:
 - Venerdì 18 aprile, dalle 14 alle 22;
 - Sabato 19 aprile, dalle 9 alle 16;
 - Domenica 20 aprile, dalle 9 alle 22;
 - Lunedì 21 Aprile, dalle 9 alle 22;
 - Martedì 22 Aprile, dalle 9 alle 14.
- Nel periodo estivo, la presenza di divieti dalle ore 16 alle 22 per tre Venerdì consecutivi, a partire dal 25 Luglio fino all'8 Agosto, mentre Venerdì 15 agosto (Ferragosto) il divieto sarà operativo dalla 7 alle 22.
- Sempre nel periodo estivo, la circolazione sarà vietata anche al Sabato: nel mese di luglio, dalle 8 alle 16; in quelli di agosto dalle 8 alle 22 (sabato 2 e sabato 9) e dalle 8 alle 16 (Sabato 16, 23 e 30 agosto).

Per quanto riguarda i **divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R** (art. 12), essi interesseranno quelli delle **classi 1 e 7** nella seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al 7 settembre 2025. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton).

Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:

- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell'ADR;
- trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell'ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell'ADR.

Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 ton, è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.

Si fa riserva di comunicare la pubblicazione del dm allegato sulla Gazzetta Ufficiale.